

## **Comune di Marano Principato**

### **Provincia di Cosenza**

#### **Organo di revisione economica-finanziari**

***Oggetto: Parere n° 7 in merito all'Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2022.***

L'Organo di revisione del Comune di Marano Principato, nella persona del Dott. Innocenzo Siciliano, giusta nomina con delibera del C.C. n° 27 del 12/09/2022;

#### **Premesso**

➤ Che in data 15/11/2022 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso a mezzo pec copia della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 14/11/2022 avente ad oggetto: *“Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2022”*, corredata dalla seguente documentazione: 1) *Ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) sottoscritto in data 14/11/2022*; 2) *relazione illustrativa a firma del responsabile del settore economico-finanziario rag. Emilia Molinaro*; 3) *relazione tecnico-finanziaria a firma del responsabile del settore economico-finanziario Rag. Emilia Molinaro*;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 67 e 68 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

#### **Visti**

➤ L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate*

*annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

➤ L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***

➤ L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

➤ L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi*

*quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

➤ L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*

➤ Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

➤ Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

#### **Visto:**

➤ La delibera di Giunta comunale n. 115 del 03/10/2022 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno 2022) ed in particolare la volontà dell'amministrazione di gestire il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 4 e 5 dell'art. 67 del CCNL. 21/05/2018;

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Esaminata** la seguente documentazione allegata alla proposta di cui in oggetto: 1) *Ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) sottoscritto in data 14/11/2022*; 2) relazione illustrativa a firma del responsabile del settore economico-finanziario rag. Emilia Molinaro; 3) relazione tecnico-finanziaria a firma del responsabile del settore economico-finanziario Rag. Emilia Molinaro;

**Visto** il parere contabile favorevole rilasciato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione della G.C. n. 134 del 14/11/2022 “*Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2022*” in esame dal Responsabile dei Servizi finanziari dell'ente Rag. Emilia Molinaro in merito alla regolarità contabile ed all'attestazione della copertura finanziaria avvenuta in data 14/11/2022;

**Tenuto conto** del parere n° 4 del 28/10/2022 dell'organo di revisione in merito alla Certificazione della costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022 con il quale si definisce che l'ammontare del fondo è di euro 51.942,03 di cui 30.034,70 risorse stabili ripartite ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018 (PEO e indennità di comparto), e quota disponibile per la contrattazione dell'anno 2022 pari ad euro 21.907,33;

**Visto** la relazione tecnico-finanziaria a firma del responsabile del settore economico-finanziario rag. Emilia Molinaro dalla quale si evince che il fondo per la contrattazione integrativa è pari ad euro 51.942,03 così distribuito: per la parte non disponibile alla contrattazione di euro 30.034,70 (euro 5.981,88 per indennità di comparto ed euro 24.052,82 per progressioni orizzontali) e per la parte oggetto di trattazione pari ad euro 21.907,33: euro 3.120,00 per condizioni di lavoro, euro 516,00 per indennità di reperibilità, per euro 8.534,00 per indennità specifiche di responsabilità, euro 2.000,00 per progressione economica orizzontale anno 2022 ed euro 7.737,33 per produttività (performance individuale e collettiva);

**Visto** la regolare convocazione e la presenza delle OO.SS. E la RSU per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo economico per l'anno 2022;

**tenuto conto** del mantenimento degli equilibri di bilancio;

**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### **Raccomanda**

- la corresponsione degli emolumenti accessori solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati per come stabilito dalla vigente normativa e dall'accordo giuridico decentrato e con verifica che le condizioni ricorrano effettivamente;
- il rispetto del principio di corrispettività di cui all'art. 7, co.5, d.Lgs. 165/2001 secondo cui "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- la contabilizzazione della spesa in base a quanto previsto al p.to 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011;

**esprime parere favorevole,**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 14/11/2022 avente ad oggetto l'"*Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2022 come di seguito sottoscritto dalle parti pari ad euro 51.942,03 come di seguito evidenziato: per la parte non disponibile alla contrattazione di euro 30.034,70 (euro 5.981,88 per indennità di comparto ed euro 24.052,82 per progressioni orizzontali) e per la parte oggetto di trattazione pari ad euro 21.907,33: euro 3.120,00 per condizioni di lavoro, euro 516,00 per indennità di reperibilità, per euro 8.534,00 per indennità specifiche di responsabilità, euro 2.000,00 per progressione economica orizzontale anno 2022 ed euro 7.737.33 per produttività (performance individuale e collettiva).*

Corigliano-Rossano addì 18.11.2022

L'Organo di revisione

*Dott. Innocenzo Siciliano*